

Incentivi per la ricollocazione dei dirigenti: cosa prevede il ccnl e la legge

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190), si applica alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato riguardanti tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, mentre sono espressamente esclusi i contratti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico.

Passiamo ora ad illustrare le condizioni per poterne fruire:

Le aziende non possono beneficiare dello sconto contributivo se l'assunzione riguarda lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

L'esonero, inoltre, non spetta per le assunzioni relative a coloro con i quali i datori di lavoro avevano in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2015, anche considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il bonus non spetta, infine, con riferimento ai lavoratori per i quali sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.

Il legislatore ha ritenuto anche utile precisare che tale minore versamento non avrà alcuna ripercussione negativa sul computo delle prestazioni pensionistiche.

Per le nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, lo sgravio contributivo è riconosciuto nel limite di 8.060,00 euro annui e per un periodo massimo di trentasei mesi.

Il Governo sembra intenzionato a confermare lo sgravio contributivo anche per le assunzioni che interverranno nel corso del 2016 ma, probabilmente, non nella stessa misura e per la medesima durata triennale.

L'esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa pubblica, mentre è compatibile con le agevolazioni contributive previste dall'articolo 28 del ccnl dirigenti aziende del terziario, con riferimento alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri) e alla previdenza integrativa individuale (Associazione Antonio Pastore), se sussistono i requisiti anagrafici ivi indicati (*).

L'agevolazione contributiva contrattuale prevede un minore accantonamento previdenziale al Fondo Mario Negri e la non attivazione della garanzia capitale differito dell'Associazione Antonio Pastore. Considerando le altre incidenze (contributi Inps, accantonamento Tfr ecc.) il risparmio annuo sul costo aziendale è pari a circa 9.300 euro e la retribuzione netta del Dpn, a causa delle minori trattenute fiscali e contributive, risulta superiore di circa il 6%.

Si ricorda infine che, sempre al fine di favorire il ricorso al contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2015 il costo del lavoro relativo a questa tipologia di contratto è deducibile ai fini IRAP.

(*) *Dirigenti assunti o nominati entro il compimento del 40° anno di età e i quadri che, avendo maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a 3 anni anche in aziende diverse, vengono nominati dirigenti entro il compimento del 48° anno di età, nonché i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti.*

La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo. Decorso un triennio dalla data di nomina, ovvero un anno dalla data di assunzione del dirigente di età non inferiore a 50 anni compiuti, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.

L'agevolazione è stata estesa anche ai dirigenti con contratto a tempo determinato per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto, fino ad un massimo di 12 mesi.